



CITTA' DI VIBO VALENTIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N. 67
del Registro

Oggetto:
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020

L'anno duemilaventini, addì venticinque del mese di Settembre alle ore 16:17, nella Residenza Municipale, previa convocazione da parte del Presidente del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria in prima convocazione.

Presiede l'adunanza: *NAZZARENO PUTRINO* in qualità di Presidente.

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENZA
1) PUTRINO NAZZARENO	Presidente	SI
2) FATELLI ELISA	Consigliere	NO
3) POLICARO GIUSEPPE	Consigliere	SI
4) LUCIANO STEFANO	Consigliere	NO
5) FUSINO ZELIA	Consigliere	SI
6) SCRUGLI LORENZA STEFANIA	Consigliere	SI
7) NASO AGOSTINO	Consigliere	SI
8) CORRADO MARIA CARMOSINA	Consigliere	SI
9) LOMBARDO LORENZO	Consigliere	SI
10) COLLOCA GIUSEPPINA	Consigliere	SI
11) TERMINI GERLANDO	Consigliere	SI
12) TUCCI DANILO	Consigliere	SI
13) CONSOLE DOMENICO	Consigliere	SI
14) CATAUDELLA PAOLA	Consigliere	SI
15) CALABRIA GIUSEPPE	Consigliere	SI
16) IORFIDA RAFFAELE	Consigliere	NO
17) LO SCHIAVO SERENA	Consigliere	SI
18) CUTRULLA' GIUSEPPE	Consigliere	SI
19) SANTORO DOMENICO	Consigliere	NO
20) ARENA AZZURRA	Consigliere	NO
21) MICELI MARCO	Consigliere	SI
22) CURELLO LEOLUCA ANTONIO	Consigliere	NO
23) ROSCHETTI ANTONINO	Consigliere	SI
24) PILEGI LOREDANA PATRIZIA C.	Consigliere	SI
25) SORIANO STEFANO	Consigliere	SI
26) COMITO PIETRO	Consigliere	SI
27) SCHIAVELLO ANTONIO	Consigliere	NO
28) URSIDA STEFANIA	Consigliere	SI
29) RUSSO GIUSEPPE	Consigliere	SI
30) FRANZE' KATIA	Consigliere	SI
31) PISANI SILVIO	Consigliere	NO
32) PUGLIESE LAURA	Consigliere	NO

Consiglieri presenti n. 23 su 32 Consiglieri Comunali assegnati.

Assiste e partecipa il Segretario Generale del Comune, **DOTT. DOMENICO LIBERO SCUGLIA**

E' presente il Sindaco **AVV MARIA LIMARDO**.

Sono presenti gli assessori: **BRUNI-PRIMERANO-ROTINO-PACIENZA-FALDUTO-SCALAMOGNA-RUSSO-FALDUTO**

La seduta è pubblica.

Il Presidente pone in trattazioe il punto n° 12 all'O.d.g. avente ad oggetto: “APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020”.

Il Presidente concede la parola al vicesindaco e assessore Primerano per relazionare in merito.

Interviene il consigliere Policaro.

Replica l'Assessore Primerano.

Non registrando altri interventi, il Presidente sottopone a votazione palese, resa per alzata di mano, la proposta di deliberazione sottoriportata che produce il seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti: n° 18

voti favorevoli n° 17

voti vontrari n° 0

astenuti n° 1 (Scrugli)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato, in particolare, l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Vibo Valentia è presente e operante l'Ente di

Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Richiamate le deliberazioni di ARERA n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, n. 158 del 05/05/2020, riportante misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all'emergenza sanitaria e la determinazione della medesima Autorità n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

Tenuto conto delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali, che hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall'introduzione con decorrenza 2020 delle nuove regole fissate dall'ARERA;

Rilevato che alla data odierna non risulta ancora validato dal competente Ente di Governo dell'ambito il piano finanziario del servizio integrato dei rifiuti per l'anno 2020;

Richiamato l'art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale recita che: *«i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021»*;

Tenuto conto che:

- l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, disposizione derogabile tuttavia per l'anno 2020 in base a quanto disposto dal sopra richiamato art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo, disposizione anche essa derogabile per l'anno 2020;

Considerato che la norma dell'art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, sopra richiamata, permette di confermare per il 2020 le tariffe 2019, in deroga all'obbligo di copertura integrale dei costi del servizio, dettato dal sopra citato comma 654 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e all'obbligo di determinare le tariffe in conformità del piano finanziario, contenuto nel comma 683 del medesimo articolo;

Ritenuto, per quanto sopra, di approvare per l'anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti approvate per l'anno 2019 con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 3 del 28/03/2019;

Dato atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 dovrà essere determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione

fino a tre anni nei piani finanziari dall'anno 2021;

Dato atto che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022, anno 2020, anche per quanto attiene al differenziale rispetto all'accertamento previsto per l'anno 2020 relativo alla tassa sui rifiuti, determinato sulla base delle tariffe dell'anno 2019, tenuto conto delle variazioni normative intervenute a decorrere dal medesimo anno e delle variazioni delle utenze;

Richiamato inoltre il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 20/05/2014 ed integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 29/03/2017 e, in particolare, le disposizioni in esso previste relative alle riduzioni/agevolazioni previste dalla legge o introdotte dal Comune;

Tenuto conto che le minori entrate derivanti dalle riduzioni/agevolazioni disciplinate dalla deliberazione ARERA 158/2020 saranno inserite nel piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti 2020, secondo le modalità stabilite dal Metodo Tariffario (MTR) introdotto dall'ARERA e concorreranno, quindi, a determinare il conguaglio di cui all'art. 107, comma 5, ultimo periodo, del Decreto Legge 17/03/2020, n. 18;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n° 60 del 25.09.2020, con la quale sono state fissate le seguenti scadenze per il versamento della tassa:

- Rata di acconto: 30/08/2020
- Rata di Saldo: 03/12/2020

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360»;*
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *«Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime»;*
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *«A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata*

ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1 dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1 dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente»;

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D. L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1 gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1 giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Dirigente dei Servizi Finanziari e del Dirigente del Settore Tecnico/Ambiente;

Proposta l'immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico Enti Locali;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Uditi gli interventi della seduta riportati nell'archivio multimediale sulla Home page del nuovo sito istituzionale del Comune di Vibo Valentia, nella sezione “L'Amministrazione > Streaming e Diretta Sedute di Consiglio Comunale”.

Visti:

- il d.lgs. 267/2000
- il Regolamento del Consiglio Comunale;
- lo Statuto Comunale

Visto l'esito della superiore votazione

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare per l'anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) approvate per l'anno 2019 con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 3 del 28/03/2019 riportate all'allegato “A” della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 sarà determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante

ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall'anno 2021;

- 4) di dare atto che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022, anno 2020, anche per quanto attiene al differenziale rispetto all'accertamento previsto per l'anno 2020 relativo alla tassa sui rifiuti, determinato sulla base delle tariffe dell'anno 2019, tenuto conto delle variazioni normative intervenute a decorrere dal medesimo anno e delle variazioni delle utenze;
- 5) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Vibo Valentia, nella misura del 5 %;
- 6) di dare atto, altresì, che le minori entrate conseguenti alle riduzioni/agevolazioni previste dalla deliberazione ARERA n. 158/2020 saranno inserite nel piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti 2020, secondo le modalità stabilite dal Metodo tariffario (MTR) introdotto dall'ARERA e concorreranno quindi a determinare il conguaglio di cui all'art. 107, comma 5, ultimo periodo, del Decreto Legge 17/03/2020, n. 18;
- 7) di dare atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n° 60 del 25.09.2020 sono state fissate le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2020:
 - Rata acconto: 30/08/2020
 - Rata saldo: 03/12/2020;
 -
 - 8) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. Lgs. 18 Agosto 2000, N. 267

Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali

Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, avente per oggetto quanto sopraindicato, i sottoscritti hanno espresso i seguenti pareri:

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA	Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica Data 22/08/2020 <i>Il Responsabile</i> <i>f.to DOTT. DOMENICO LIBERO SCUGLIA</i>
--	--

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE	Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile Data 22/08/2020 <i>Il Responsabile</i> <i>f.to DR. DOMENICO LIBERO. SCUGLIA</i>
--	---

Letto e Sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
f.to NAZZARENO PUTRINO

Il Segretario Generale
f.to DOTT. DOMENICO LIBERO SCUGLIA

E' copia conforme al suo Originale, per uso amministrativo.

Vibo Valentia, li

***Il Segretario Generale
DOTT. DOMENICO LIBERO SCUGLIA***

ATTESTAZIONE ESECUTIVITA' DELL'ATTO

La presente deliberazione

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

Sarà esecutiva in data , ai sensi e per gli effetti dell' art. 134, comma 3 , del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
comma 3, Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali).

Vibo Valentia li,

***Il Segretario Generale
F.to DOTT. DOMENICO LIBERO SCUGLIA***

Allegato A – Tariffe

TARIFE UTENZE DOMESTICHE (al netto del TEFA)

Numero componenti nucleo familiare	Tariffa fissa €/mq	Tariffa variabile €/anno
1 componente	0,700089	77,570886
2 componente	0,812450	83,111664
3 componente	0,881594	87,544286
4 componente	0,942096	105,828852
5 componente	0,950739	138,519440
6 o più componenti	0,916166	188,386438

TARIFE UTENZE NON DOMESTICHE (al netto del TEFA)

Categorie	Tariffa fissa €/mq	Tariffa variabile €/mq	Categorie	Tariffa fissa €/mq	Tariffa variabile €/mq	Categoria	Tariffa fissa €/mq	Tariffa variabile €/mq	
101	0,489172	3,358905	109	0,848245	5,875030	120	0,733758	4,071400	
102	0,364277	2,516125	110	0,650495	6,921380	121	0,718146	4,950822	
103	0,291422	2,015343	111	0,608863	4,193542	122	1,769346	13,435620	
104	0,577640	3,998115	112	0,614067	4,230185	123	1,019976	10,992780	
105	0,307034	3,175692	113	0,588047	4,478540	124	2,664428	12,214200	
105A	0,202954	1,832130	114	0,780594	6,107100	125	1,269766	8,346370	
106	0,296626	3,077978	115	0,473560	4,478540	126	1,274970	8,773867	
107	0,733758	4,071400	117	0,619271	5,659246	127	1,722511	12,214200	
108	0,562028	3,257120	118	0,624475	4,478540	128	0,858653	9,160650	
108 A	0,562028	2,442840	119	0,520396	4,926394	130	0,993956	6,839952	
			Tariffe giornaliere banche mercato €/mq/giorno						
			116	0,676515	6,388027	129	3,216047	14,766968	